



Ufficio stampa

Rassegna stampa

6 - 8 giugno 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 PROCESSO CIVILE: Vogliamo termini perentori tanto per gli avvocati quanto per i giudici (mondo professionisti)
- Pag 4 PROCESSO CIVILE: Giustizia, la riformicchia - di Marino Longoni
(avvocati oggi – italia oggi 7)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Semplificazioni, ma non per tutti
(avvocati oggi – italia oggi 7)
- Pag 6 PROCESSO CIVILE: Meno lavoro per i giudici (avvocati oggi – italia oggi 7)
- Pag 7 PROCESSO CIVILE: Riforma, la pagella dei Prof misura per misura. Verde:
«Un'illusione», Biavati: «Sforzo apprezzabile» (diritto e giustizia)
- Pag 12 AVVOCATI:Alpa: sull'ordinamento va seguita la nostra linea (il sole 24 ore)
- Pag 13 AVVOCATI: Concorrenza, il Cnf scrive all'Antitrust (italia oggi)
- Pag 14 AVVOCATI: Giuristi d'impresa, si apre uno spiraglio (il sole 24 ore)
- Pag 15 AVVOCATI: Fare l'avvocato sarà una scelta di responsabilità
di Ubaldo Perfetti vicepresidente Cnf (italia oggi)
- Pag 16 AVVOCATI: Il bon ton? Questione di protocollo
(avvocati oggi – italia oggi 7)
- Pag 19 CASSA FORENSE: Cassa forense rinnovata - Riforma verso lo sblocco
(il sole 24 ore)
- Pag 20 CASSA FORENSE: Dirigenza e piano di sostenibilità (il sole 24 ore)
- Pag 21 TESTAMENTO BIOLOGICO: Tutte le implicazioni del testamento biologico
(www.lameziaweb.biz)
- Pag 22 PROCURE: In Procura è ancora emergenza (il sole 24 ore)
- Pag 23 PROCURE: A Udine la Procura “campione” di efficienza (il sole 24 ore)
- Pag 24 STUDI LEGALI: Il sito Internet non solo come "vetrina" dello studio legale
ma come strumento di relazione (con i clienti) e di lavoro a distanza (per gli
avvocati) - di Paola Parigi - Avvocato, Consulente di organizzazione e
marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 26 STUDI LEGALI: Meeting point (diritto e giustizia)

MONDO PROFESSIONISTI

Vogliamo termini perentori tanto per gli avvocati quanto per i giudici

Ven. 5 - Guerra alla “giustizia lumaca”, sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo, deleghe per riordinare i riti e rilanciare la conciliazione, più spazio ai giudici di pace: ecco il futuro del processo civile. È di questi giorni la notizia dell’approvazione in via definitiva al Senato del collegato alla Finanziaria che riscrive parti fondamentali del rito civile. Una legge che costituisce – ha spiegato il ministro della Giustizia *Angelino Alfano* illustrando la riforma - «una grande sfida al principale nemico della giustizia in Italia che è la lentezza. Questo nuovo processo consentirà celerità e trasparenza». **Volontà del Guardasigilli che non è mai stata contrastata dall’Avvocatura che, tuttavia, ha più volte ribadito la sua contrarietà al filtro per i ricorsi in Cassazione: "una norma – sottolinea ancora una volta *Maurizio de Tilla*, presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura – palesemente contraria alla Costituzione".** Soddifazione, invece, per la soppressione della disposizione relativa alla formulazione dei quesiti di diritto (articolo 366 bis Cpc), poiché fonte di estrema incertezza. Settantadue articoli in tutto che introducono maggiori responsabilità per i legali. Insomma, «Regole processuali pressanti per gli avvocati ma il giudice dall’altra parte non ha termini, non ha niente: fa solo un calendario delle udienze». Ci va giù duro il presidente, già numero uno della Cassa forense, commentando, per il resto favorevolmente, la riforma appena approvata: l’Oua, infatti, aveva chiesto, di prevedere termini perentori tanto per i difensori quanto per i giudici. “Da cittadino, da avvocato e da presidente dell’Oua. – dice ancora de Tilla - mi sembra che la risposta più adeguata sia l’interrogativo se queste norme, pur positive, che in parte sono dirette ad accelerare i processi, possano essere ostacolate dalla struttura inefficiente dell’organizzazione giudiziaria che è una vera e propria tartaruga, nel senso che procede lentissima, e quindi potrebbero anche queste misure in parte inflattive non essere efficaci. Plaudo tuttavia sulla parte della riforma che riguarda una maggiore responsabilità del legale nel condurre il processo. Anche se depositare nel processo una testimonianza in forma scritta sia pure con l’accordo delle parti, cioè degli avvocati, non mi sembra in linea con l’etica obiettiva del processo. E poi da avvocato mi chiedo: se il processo è impiantato su termini che i legali devono rispettare perché questi termini perentori non sono stati dati anche ai giudici? Allestite le tre memorie il giudice poi non ha nessun obbligo di portare avanti il processo nei tempi brevi: si tratta di tempi biblici. Come presidente dell’Oua – conclude - devo insistere nella critica sul filtro in Cassazione: è generico attribuisce alla sezione affidataria la definizione dell’ammissibilità o meno di un ricorso che non è altro che un giudizio sull’infondatezza. Un potere discrezionale che può diventare facilmente arbitrario, purchè non ha punti di riferimento.

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Giustizia, la riformicchia

Il nuovo rito civile si propone di ridurre i tempi dei processi Ma finirà soltanto per appesantire il lavoro degli avvocati

di Marino Longoni

lun. 8 - Nel 2008 il risarcimento dei danni causati dall'eccessiva durata dei processi è costato all'Italia 32 milioni di euro. La lunghezza del contenzioso civile è stata di 960 giorni in primo grado, 1.500 giorni in appello (per un totale di quasi sette anni). Con l'obiettivo esplicito di tagliare questi tempi, il parlamento ha approvato pochi giorni fa una legge (è attesa a brevissimo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) di semplificazione del rito civile. L'impresa era disperata. Gli interventi messi in campo prevedono una serie di adempimenti a carico degli avvocati, volti a scoraggiare i comportamenti dilatori, a tagliare alcuni tempi per la produzione degli atti processuali, a velocizzare la raccolta delle testimonianze. Si prevede anche una semplificazione nell'attività di redazione delle sentenze, che dovranno essere più concise e potranno limitarsi a richiamare precedenti conformi. Si introduce un filtro in Cassazione (ammissibilità dei soli ricorsi che hanno ad oggetto questioni di diritto nuove o sulle quali sussistono incertezze interpretative). Infine, si è previsto, per le cause più semplici, un processo sommario di cognizione (facoltativo) e si dà delega al governo per ridurre l'attuale pleora di riti civili (una trentina) a un massimo di tre, abolendo da subito il rito societario e quello per il risarcimento dei danni da incidente stradale. Non si tratta certo di una rivoluzione. Ma di una serie di lifting, più o meno utili, che ora dovranno però essere metabolizzati da un apparato piuttosto anchilosato. A un malato grave si è voluto dare una cura palliativa, per evitare la sala operatoria: ben più incisivi sarebbero stati interventi come quello contenuto in un emendamento proposto dall'opposizione (e approvato in un primo momento, ma poi accantonato) che prevedeva l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in caso di doppia conforme per difetto di motivazione della sentenza di merito (si sarebbero spazzati via oltre la metà dei ricorsi). Oppure la previsione di un rito unico che cancellasse via la babele dei riti, serializzando la macchina della giustizia. Così come non si è voluto toccare il processo di esecuzione, un vero e proprio cadavere ambulante, affidato a ufficiali giudiziari che non hanno alcun interesse a farlo funzionare. Insomma, una riforma più di facciata che di sostanza, come spesso succede per quelle approvate prima delle elezioni. La giustizia civile ha perso un'occasione. Ora il suo futuro è appeso ad un'esile speranza: il processo telematico.

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

La legge Alfano (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) punta a tagliare i tempi

Semplificazioni, ma non per tutti

Il nuovo rito civile obbliga gli avvocati a lavorare di più

Il nuovo processo civile obbligherà gli avvocati a lavorare di più

lun. 8 - La semplificazione di cui parla il titolo della legge di riforma del rito civile (atto senato 1082-B, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) non riguarda infatti gli avvocati i quali dovranno ancor più darsi da fare prima, durante e dopo il processo. Prima perché devono studiare meglio le strategie difensive, scegliere il rito soppesando le diverse possibilità; durante, perché non potranno (almeno sulla carta) contare su rinvii, utili anche a studiarsi le carte; dopo il processo, perché sono stati ridotti i tempi per compiere scelte cruciali come appellare o meno una sentenza di primo grado. Non solo. L'avvocato è chiamato a soppesare in maniera attenta la possibile convenienza di un accordo bonario. Le modifiche della legge di riforma del processo civile sono settoriali e non costituiscono un intervento sistematico. Tuttavia il legislatore scommette sulla possibilità che già possano essere fonte significativa di un miglioramento della giustizia civile. In realtà molti istituti rischiano di rimanere solo sulla carta. Due esempi: la testimonianza scritta e il processo sommario di cognizione. La testimonianza scritta sembra una grande novità: annullata dall'esigenza che tutte le parti devono essere d'accordo; quindi ciascuna parte ha diritto di veto. In sostanza chi non si fida del tal testimone difficilmente darà il consenso per la testimonianza scritta, perché ha interesse che commetta qualche scivolone e magari si contraddica in sede di escussione orale. Tra l'altro la testimonianza scritta è un rischio di per sé stessa: mentre una dichiarazione orale contraria può essere compensata con una richiesta di precisazioni, un testo scritto rimane così come è, senza possibilità di integrazioni o correzioni. Facile pronosticare che la testimonianza scritta verrà usata in rarissimi casi, come confermare il contenuto o la provenienza di un documento. Altrettanto facile prevedere che la parte sfavorita dalla dichiarazione scritta insisterà per la convocazione del teste in udienza da parte del giudice: con il risultato che quella che dovrebbe essere una semplificazione potrà diventare una complicazione a causa della duplicazione della testimonianza (prima scritta e poi orale). Anche il nuovo processo sommario di cognizione è una bella novità. Ma il vero deterrente alla scelta di questo rito è la sommarietà dell'istruttoria. Una sommarietà che può tradursi in superficialità con la conseguente alea processuale: perché correre il rischio di soccombenza a istruttoria sommaria? Meglio perdere la causa giocandosi tutte le carte probatorie di cui si è in possesso. D'altra parte questo rito è solo una facoltà e se nessuno lo attivasse si rivelerebbe un ramo secco dell'ordinamento processuale civile. Comunque la novella obbligherà gli avvocati a lavorare di più e a un ritmo più serrato, perché il giudice dovrà fissare il calendario del processo; perché vengono contratti i tempi della consulenza tecnica; perché è necessario studiarsi analiticamente gli atti avversari e contestarli parola per parola: se non si contesta la ricostruzione dei fatti avversari il giudice potrà considerare gli stessi come pacificamente ammessi. Di qui anche la necessità di un lavoro certosino per la ricostruzione probatoria contraria a quella del proprio avversario. L'avvocato deve lavorare di più perché deve sviluppare capacità prognostiche rispetto all'esito del processo e consigliare la parte se sottoscrivere la transazione, considerando che una decisione negativa potrà comportare di essere condannati a pagare le spese (dell'avvocato avversario e del proprio). Deve studiare meglio la giurisprudenza della cassazione per evitare di proporre ricorsi che non passano il filtro di ammissibilità di nuova introduzione: se la sentenza di merito segue la giurisprudenza della cassazione il ricorso alla Suprema corte non è ammesso. Deve valutare se attivare o meno il rito sommario di cognizione, che si conclude, all'esito di una causa in cui è il giudice che decide come fare l'istruttoria, con una ordinanza che è esecutiva. Certo l'obiettivo della riforma non è la semplificazione del lavoro degli avvocati, ma del processo. Tuttavia alcuni istituti non si muovono in questa direzione, in quanto si limitano a contingentare i tempi dei legali e, in definitiva, a ridurre i tempi per le parti rappresentate (privati o imprese).

Antonio Ciccia

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

La semplificazione dei riti per accorciare i processi

Meno lavoro per i giudici

lun. 8 - Alleggerire il carico di lavoro per i giudici togati: questo il senso di molte novità della legge di riforma del processo civile. Si va dalla competenza aumentata dei giudici onorari alla modalità semplificata di stesura delle sentenze, ai filtri in cassazione (con l'obiettivo di eliminare l'ingolfamento presso la Suprema corte). La semplificazione deve essere, infatti, in primo luogo una semplificazione del giudizio e una strada per arrivare a questo obiettivo è la semplificazione del lavoro dei magistrati. Si è detto dei magistrati togati, perché il carico dei giudici di pace è notevolmente aumentato: un raddoppio della competenza generale sulle controversie mobiliari e un incremento notevole per le cause di risarcimento danni da sinistri. Il ragionamento è che bisogna togliere ai tribunali e dare lavoro ai giudici di pace. Questi ultimi hanno visto un incremento progressivo delle proprie competenze anche in ambiti molto specifici e rilevanti. Si pensi al settore dell'immigrazione e alle competenze sulle opposizioni alle sanzioni amministrative. Anche il settore della competenza per materia dei giudici di pace si arricchisce con riferimento alle controversie relative agli interessi delle prestazioni previdenziali. Dal passaggio di consegne da giudice togato a giudice onorario dovrebbe derivare un maggior tempo a disposizione dei tribunali per evadere l'arretrato e le sopravvenienze. Un alleggerimento del lavoro dei magistrati dovrebbe arrivare anche da un nuovo modo di assumere le testimonianze con l'introduzione delle testimonianze scritte. Così facendo si eliminano le udienze per sentire i testi, lasciando spazio ad altri tipi di udienze. Inoltre il giudice si dovrà limitare a interpretare i documenti scritti e non dovrà studiare la causa per poter interrogare fruttuosamente i testimoni stessi. Lo stesso risultato dovrebbe ottenersi mediante la semplificazione della stesura delle sentenze. Questo si verifica in due modi: primo, eliminando dal contenuto obbligatorio delle sentenze la parte relativa alla narrazione dello svolgimento del processo; secondo consentendo di scrivere la motivazione con la tecnica del rinvio ad altre sentenze analoghe. Mentre il primo stratagemma non comporta problemi particolari, diversa è la situazione per la motivazione «leggera». Il problema della motivazione «per relationem» è di far capire alle parti quale è stato il percorso seguito dal giudice: il mero rinvio ad altre sentenze se, appunto, si limita alla citazione degli estremi della sentenza, non sempre permetterà alle parti la comprensione dei passaggi della decisione. Sempre nello stesso senso si pone il processo sommario di cognizione: la sommarietà del rito mette nelle mani del giudice tutte le decisioni in merito alla istruttoria; con il risultato che sarà il giudice a dover valutare se sia o meno necessario sentire testimoni, sentire le parti, acquisire documenti. Questa responsabilità si accompagna alla possibilità di ridurre al minimo le attività (sempreché la causa possa essere ritenuta matura per la decisione). Il filtro in cassazione, poi, significa sbarrare la strada del terzo grado di giudizio se il principio applicato dal giudice di merito è conforme a precedenti della cassazione: ma così si rischia di sbarrare la strada anche a possibili cambiamenti della giurisprudenza. In passato si sono verificati casi clamorosi di cambio di opinione (fra tutti l'accertamento della illiceità dell'anatocismo bancario): tutto ciò sarà più difficile con il filtro in cassazione. Se si dovesse valutare complessivamente la manovra dal lato dei giudici occorre considerare, però, che un impulso maggiore dovrà derivare dalla realizzazione della delega sulla semplificazione dei riti e da interventi strutturali sotto il profilo organizzativo, con riferimento soprattutto al personale di cancelleria e di assistenza alle udienze. L'unico timido spunto in questa direzione è rappresentato dal calendario del processo. Il giudice quando ammette le prove deve fissare il calendario del processo, che potrà essere variato solo in casi eccezionali. Si deve, però, pensare al fatto che per fissare un calendario occorrerebbe poter disporre di tutte quante le variabili: disponibilità di aule e di personale. Si tratta di circostanze che non sempre si verificano negli uffici giudiziari e quindi il calendario sarà imposto dalla struttura e non dalla capacità di programmazione del lavoro del singolo magistrato.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Riforma, la pagella dei Prof misura per misura. Verde: «Un'illusione», Biavati: «Sforzo apprezzabile»

L'ultimo allarme in ordine di tempo arriva dopo il via libera alla riforma del processo civile approvata martedì 26 maggio dal Parlamento. A lanciarlo, venerdì 29 maggio, è il governatore di Bankitalia Mario Draghi nella relazione sul 2008 all'assemblea di Palazzo Koch. E ha il tono dell'*ultimatum* più che dell'*early warning*: i ritardi della giustizia civile - tuona il numero uno di Via Nazionale - infliggono costi elevati alle aziende. In un caso su tre l'impresa coinvolta in una causa per l'inadempimento contrattuale della controparte preferisce accordarsi piuttosto che attendere l'esito del giudizio: così rinuncia in media al 36 per cento della somma cui pure avrebbe diritto.

Salento showdown. È preoccupante il quadro delineato dai rapporti Cepej-Consiglio d'Europa, *Doing Business* e dai *papers* della stessa Bankitalia: l'Italia ha il primato delle cause-lumaca fra i Paesi Ocse, con un tasso di litigiosità doppio rispetto a Francia e Spagna. Quanti sono i procedimenti civili pendenti? Oltre 5,4 milioni, lo ammette lo stesso Guardasigilli Angelino Alfano riferendo sulla situazione di Tribunali e Procure. In primo grado servono in media 985 giorni per venire a capo di una lite (861 se è una controversia di lavoro). Che diventano 1.210 quando la causa riguarda il recupero di un credito commerciale (331 giorni in Francia, 394 in Germania, 515 in Spagna) e 969 per i giudizi originati da un licenziamento (più del doppio che in Francia, quasi nove volte più che in Spagna). Per evitare una statistica "alla Trilussa" - secondo cui nella media di un pollo a testa rientra sia chi resta digiuno sia chi fa il bis - va rimarcato che in Italia il divario territoriale è molto ampio anche sul fronte della Giustizia: al Sud la durata media del procedimento schizza a 1.209 giorni contro gli 842 del Centronord (1.031 contro 521 per le cause di lavoro); nel virtuoso distretto di Torino le cause durano tre volte in meno del fanalino di coda Lecce e, in tema di lavoro, fino a sette volte in meno della "maglia nera" Taranto. E i procedimenti speciali? Nel Mezzogiorno richiedono il doppio del tempo rispetto al resto del Paese, 117 giorni contro 63. Insomma: la radiografia è impietosa.

Prime cure. Ora arriva la ricetta-Alfano, contenuta nel ddl Sviluppo, collegato alla manovra finanziaria dell'estate scorsa e licenziato dal Senato dopo un *iter* parlamentare lungo e tormentato. Basterà a guarire i mali della Giustizia civile? Servirà almeno a far scendere la febbre? Sono gli interrogativi che Dirittogiustizia.it sottopone ad esperti che coniugano la pratica alla grammatica, cioè avvocati e docenti di diritto processuale civile. Accetta la sfida l'ex vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Verde, che insegna all'Università Luiss di Roma. Altrettanto vale per Paolo Biavati, ordinario a Bologna, che dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo civile è il segretario (anche se, ovviamente, puntualizza subito di parlare a titolo del tutto personale: «*Non siamo mica un'associazione politica*», sorride). Romano Vaccarella no, non sarà della partita: «*Sono saturo*», spiega, alludendo ai temi del processo civile, lui che è stato il presidente della commissione per la riforma insediata nel 2001. Come a dire: ho già dato. Ma se l'ex giudice costituzionale dà *forfait*, gli altri due giuristi sono pronti a scendere in campo. Palla al centro, allora. E come sempre cominciamo dalla fine: ai Prof, prima della pagella (vale a dire le valutazioni punto per punto), chiediamo un'opinione complessiva sulla riforma, del tipo "promossa o bocciata". Nel mirino gli strumenti più immediati messi a punto per accelerare i processi: «*Il giudizio finale - scandisce Verde - è questo: se si pensa che questo provvedimento possa incidere in maniera importante sui 5,4 milioni di processi civili pendenti, non so di preciso quanti siano, sono cifre "ballerine", io le dico che ci illudiamo. È un po' come se, avendo il traffico intasato, ritenessimo di poter risolvere i problemi con i sensi unici*». Interventi del genere, dunque, «*possono anche servire, ma non sono risolutivi*». Di segno opposto la valutazione di Biavati: «*Complessivamente: abbiamo una scatola con tante cose dentro. Senza andare a vedere i singoli oggetti che ci sono dentro questo pacco - dice - la mia personale opinione è che sia complessivamente apprezzabile questo sforzo, la mia valutazione è positiva*». Dopodiché scatta una considerazione di metodo, una sorta di postilla-distinguo in due articoli: «*Primo: le riforme della procedura sono poco efficaci senza riforme strutturali - avverte l'accademico emiliano - Secondo: mi colpisce sempre che le riforme del nostro Codice vengano effettuate all'interno di provvedimenti che contengono di tutto e di*

più, a conferma del fatto che il legislatore considera il processo una technicality, come dire una formalità, e conseguentemente lo tratta in questo modo. È un profilo culturale che secondo me andava segnalato». E laddove usa l'aggettivo "strutturale" il professore chiarisce di voler significare un *restyling* organizzativo della Giustizia, pur confermando che la riforma del rito appena approvata «fa dei passi avanti».

Fatti nostri. Apriamolo, allora, questo pacco che Governo e Parlamento hanno confezionato per gli operatori del diritto civile. Tre le misure più immediate che saltano agli occhi: riguardano termini, preclusioni e decadenze, questioni di competenza. E la sintesi è affidata all'ex numero due di Palazzo dei Marescialli. Il primo punto: la riduzione dei termini a difesa. Tutti i termini oggi sono ridotti a tre mesi, spiega Verde, e lo stesso termine per il passaggio in giudicato della sentenza è ridotto a sei mesi. C'è un irrigidimento delle preclusioni e decadenze, l'estinzione può essere dichiarata d'ufficio, finora era ad eccezione di parte. «Teniamo conto - avverte il docente - che è un ritorno al passato: il codice originario prevedeva questa estinzione d'ufficio poi ci fu la rivolta degli avvocati nel 1950 e ora si ritorna dopo sessant'anni all'originaria stesura del Codice». C'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico, dunque. Terzo punto, le questioni di competenza: «Si cerca di bloccarle alla prima fase del processo», sintetizza Verde. E qualsiasi tipo di questione di competenza: funzionale, per materia, per territorio inderogabile. Le relative decisioni saranno prese con ordinanza.

Presto e bene. Veniamo a quella che da più parti è indicata come un'innovazione importante: il procedimento sommario di cognizione (cfr. l'intervento di Fabio Valerini nell'arretrato del 30 maggio scorso). Come funziona? «Si pone come procedimento alternativo a cui le parti possono fare ricorso quando la controversia è di "pronta spedizione", quando la controversia - annota il giurista partenopeo - è prevalentemente documentale e dove non ci sono eccezioni di controparte di lunga e complessa istruttoria». Questo procedimento - continua la spiegazione del Prof - si dovrebbe risolvere con un'ordinanza e quest'ordinanza poi, provvisoriamente esecutiva, sarebbe suscettibile di passare in giudicato ma se viene fatto un appello tutto si rigioca in appello dove saranno ammesse le nuove prove. Ma passiamo al giudizio critico. Biavati è ottimista: «Sulla carta potrebbe effettivamente semplificare qualcosa - osserva - perché consente di trattare in modo meno formalizzato una serie di processi per i quali occorra un'attività istruttoria cognitiva e istruttoria più semplice. E questo dovrebbe essere un risultato possibile». Verde "chiude" in due mosse: «Primo: bisogna vedere quando i giudici riterranno di poterlo utilizzare, questo procedimento sommario. Secondo: quand'anche lo dovessero ritenere opportuno, tutto si rinvia in qualche modo all'appello, dove si rifarà il giudizio, mentre attualmente l'appello è un appello chiuso». E attenzione: «Se i giudici hanno un carico di lavoro eccessivo come quello che hanno oggi - riconosce Biavati - anche con il rito sommario ci sarà un miglioramento, ma non sarà quello che risolve».

Disboscamento in corso. Il distinguo, stavolta, parte da Napoli. «Non dimentichiamo - avvisa l'ex numero due del Csm - che tutto questo si andrebbe a inserire in un pacchetto "futuro" perché c'è una delega al riordino dei riti». Sarà vero che ne sopravvivranno solo tre? «Non si faccia illusioni», frena Verde. Ma attenzione: «Tutto sommato - osserva Biavati - io direi che l'innovazione più importante è proprio quella che si trova all'interno della nuova legge nell'articolo 54, che prevede la rivisitazione dei procedimenti civili intorno a tre modelli: ordinario, rito del lavoro e questo nuovo procedimento sommario». Almeno la volontà di svecchiare l'ordinamento c'è. «Questo - ammette il Prof di Bologna - non esaurisce tutti i riti perché la stessa norma prevede che rimangano autonomi fallimento, proprietà industriale, famiglia e minori e altre cose. Però certamente è un passo avanti importante per la chiarezza. L'importante è avere indicato una linea di tendenza, la direzione oggi è, se non verso l'unità, verso la semplificazione: quindi, in questo senso, è positivo».

Caro estinto. A proposito di chiarezza, scompare il rito societario: lo rimpiangeremo? «Assolutamente nessuna nostalgia», taglia corto Biavati. E su questo punto i docenti sono d'accordo (e i magistrati pure: cfr. l'intervento di Silvana Sica nell'arretrato del 4 giugno scorso). «Non sono mai stato fra gli entusiasti, ma non sono stato neppure fra i suoi detrattori», chiarisce Verde, alludendo a un tipo di rito che pure era stato indicato da qualcuno come un modello all'epoca dell'entrata in vigore. In sintesi: poteva funzionare solo con un processo a due parti. E in un processo con più di due parti? «Diventava sostanzialmente ingestibile», è il

commento che arriva da Napoli. Il bello è che nel campo societario i processi con più di due parti sono la maggioranza. Da Bologna la Dotta arrivano solo conferme: *«Gestione non soddisfacente, al di là delle intenzioni di chi l'ha proposto con una volontà di miglioramento ma con un risultato pratico non apprezzabile. Io - si schiera Biavati - appartengo a coloro che sono contenti di questa abrogazione»*. *«Sotto questo aspetto - tira le somme Verde - la riforma ha preso atto della situazione»*.

Eterno ritorno. Da un addio senza lacrime a un assoluto esordiente di belle speranze: il calendario del processo. *«Nella prima udienza - spiega il professore della Luiss - il giudice dovrebbe mettersi intorno al tavolo con gli avvocati e dire "questo è il calendario delle udienze, mettiamoci d'accordo" e quindi cadenzare la durata dei processi»*. Dunque? *«In sostanza l'idea è sensata - commenta il collega felsineo - si dice: "io ti dico già quando farò le tappe successive"»*. Ma attenzione. *«Sempre però - si smarca Verde - che il giudice lo possa fare, cioè che il numero dei fascicoli davanti a lui sia tale che egli possa gestirli fin dal momento in questo modo. Se in prima udienza il giudice si presenta con trenta-quaranta cause nuove, difficilmente questo sarà gestibile...»*. E torniamo a bomba all'alta litigiosità: *«Come strumento mi convincerebbe - mette le mani avanti Biavati - se avessimo un numero di giudici adeguato rispetto al numero delle cause. Lei capisce - s'infervora - che se nel calendario del giudice il carico di lavoro gli impone di far sì che le tappe successive siano nel 2011, 2013 o 2015, io, anche se ho il calendario, non mi diverto molto. Mi spiego?»*. Ricevuto forte e chiaro. Non finisce qui: *«Questi termini - aggiunge Verde - saranno termini che in qualche modo vincolano le parti, le quali potranno chiedere delle proroghe ma dovranno farlo prima della scadenza e sempre che ci siano delle giustificate ragioni. Ma i termini - e qui è l'avvocato che parla - non vincolano i giudici: da noi oggi una delle cause maggiori di disfunzioni sono gli avvicendamenti dei giudici. Si capisce, dunque, che come si avvicendano i giudici l'udienza programmatica se ne va per aria»* (cfr. l'intervista con Maurizio de Tilla nell'arretrato del 5 giugno scorso). I termini fissati nel calendario - è la chiosa Biavati - possono essere prorogati anche d'ufficio quando sussistono gravi motivi sopravvenuti: *«Come a dire: il giudice fa il calendario e poi lo sposta. Un tentativo apprezzabile anche questo, non voglio criticarlo: funzionerà tanto meglio - azzarda il Prof - quanto più la struttura giudiziaria lo potrà supportare»*. In sintesi: l'udienza programmatica va sperimentata alla prova dei fatti. Verde ricorre all'interrogativo retorico: *«Che senso ha - si chiede l'ex vice presidente del Csm - ridurre i termini drasticamente se poi il problema dei tempi del processo non è quello dei tempi dei termini legali ma è quello dei tempi morti. Immagini: lei va in Corte d'appello, a Napoli, e le fissano la successiva udienza al 2013. Ma non è solo a Napoli: a Roma probabilmente siamo addirittura al 2014»*.

Astenersi perditempo. Se il contenzioso pregresso è enorme, da oggi in poi le tattiche dilatorie costeranno caro: arriva il terzo comma dell'articolo 96 ("Responsabilità aggravata"), nuovo di zecca: *«Quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata»*. Ci sono delle sanzioni - è la spiegazione di Verde - che sono sul carico delle spese che dovrebbero fungere da deterrente. *«Ritengo che possano costituire certamente un possibile miglioramento, non credo che risolvano il problema»*, osserva Biavati. Da Napoli, invece, pollice verso: *«Queste condanne nei confronti delle parti che litigano lasciano il tempo che trovano se dall'altra parte sono difficili da eseguire - sostiene Verde - Di condanne dell'amministrazione a pagare nei confronti di soggetti privati non eseguite ce ne sono a bizzeffe. È un tipo di misura che vale, o può valere, nei confronti del litigante che abbia qualcosa da perdere. Altrimenti la cosa funziona un po' meno»*. Su questo punto da Bologna arriva un'apertura: *«Si tratta di capire - chiarisce il docente - se in qualche modo io ho un interesse economico molto forte a resistere in una certa causa per guadagnare un anno, due o tre anni, per cui valga la pena spendere i soldi della sanzione»*. Dipende da chi sono le parti, insomma. *«E dall'entità della sanzione»*, puntualizza il professore. Ancora: *«È prevista anche una stranezza - aggiunge Verde - cioè che il giudice d'ufficio senza neanche la richiesta della parte possa decidere un'ulteriore condanna pecuniaria alla parte che abbia agito, diciamo, abusando del processo»*. Per concludere: questa novità sarà utile? *«Se lei mi chiede se sarà risolutiva, io le dico no»*, chiarisce il giurista campano. Potrà almeno far conseguire qualche vantaggio? *«Probabilmente qualche vantaggio ci potrà essere, però il prezzo è pagato soprattutto dai difensori»*, osserva. *«Il tentativo è*

apprezzabile - rimarca Biavati - e credo possa essere condiviso, ma da qui a dire che possa essere risolutivo è un discorso diverso».

Novità transalpine. Altro giro, altra corsa. Direttamente dalla Francia arrivano le *astreintes*, le «*spinte forzose*» o «*indirette*», cioè quelle indirizzate a far «*adempiere obblighi nell'esecuzione dei quali il debitore non può essere direttamente surrogato dagli organi dell'esecuzione*» (cfr. l'intervento di Bruno Sassani nell'arretrato del 27 maggio scorso e quello di Fabio Valerini nell'arretrato del 29 maggio). Ma la dottrina non era contraria? «*Ci sono i favorevoli e i contrari, come sempre - taglia corto Biavati - Io penso che questo tipo di provvedimento possa avere un effetto positivo*». Un esempio? Ci pensa lo stesso professore: se si inibisce a un certo soggetto di fare qualche cosa, poniamo, di effettuare immissioni dannose o nocive sulla nostra proprietà, ecco che a questo punto si dice: «*Bene, per ogni giorno per cui tu non lo fai mi paghi la somma di x euro*». «*È chiaro - riprende - che questa monetizzazione, in molti casi, o perlomeno in taluni casi, potrebbe avere un effetto di forzare l'adempimento concreto, cioè bisogna che il costo della monetizzazione sia talmente forte da indurre la parte ad adempiere. Come sempre le norme bisogna vederle applicate, in questo momento, a priori, mi sembra una norma interessante*».

Scripta manent? Bocciata, invece, la testimonianza scritta (cfr. l'intervento di Pietro Porri nell'arretrato del 28 maggio scorso). Al di là dei dubbi di legittimità rispetto al principio del contraddittorio fra le parti, molti addetti ai lavori prevedono che sarà poco utilizzata. «*Anch'io ho quest'impressione - conferma Verde -. Normalmente le parti negheranno il consenso: nessuno si prende la responsabilità di far assumere una testimonianza scritta. Quindi io non credo che percentualmente ce ne saranno molte. La formula precedente era "sentite le parti", poi ci sono stati un po' di ripensamenti, un po' di osservazioni da parte degli avvocati e hanno cambiato decidendo per "se le parti consentono"*». Più sfumata la posizione del collega emiliano: «*Tutto sommato l'idea non è sbagliata, esiste in tanti altri Paesi: Francia, Germania, Regno Unito. Insomma: è assolutamente normale che ci sia anche da noi*». Un momento, però: «*La limitazione dell'accordo delle parti - argomenta il docente - fa in modo che questo elemento verrà limitato a situazioni sulle quali non c'è alcun effettivo contrasto, se tra le parti sono in pieno contrasto ben difficilmente si metteranno d'accordo sulla testimonianza scritta*». E poi la stiletta finale: «*La norma è troppo timida, fatta così credo che servirà a poco*». Per fortuna che l'invito a sbrigarsi riguarda anche i giudici: arrivano le sentenze sintetiche. «*Le sentenze potevano essere sintetiche anche prima - commenta Biavati -. A volte - scherza - i giudici utilizzano le sentenze per fare dei componimenti letterari*». Dunque? Meglio «*sentenze che siano un po' più stringate - osserva - ma che facciano vedere alle parti quali sono i punti che li hanno portati alla convinzione, perché alla decisione può seguire un'impugnazione e conseguentemente è necessario che comunque la chiarezza ci sia*».

L'asticella sale. A proposito di magistrati: aumentano le competenze dei giudici di pace (cfr. l'intervento di Aldo Natalini nell'arretrato del 29 maggio scorso). Sarà remunerativa per l'ordinamento l'apertura di credito che la riforma compie nei confronti della magistratura ordinaria? Verde non ha peli sulla lingua: «*Se lei ritiene che questa giustizia sia una giustizia attendibile... Non è che io frequenti molto i giudici di pace - frena l'accademico partenopeo - ma diciamo che ci sono molte perplessità. Oddio: ci sono giudici di pace affidabili, ce ne sono altri che lo sono molto meno... Ma va detto - ammette - che se oggi siamo in una situazione disastrosa, senza di loro comunque, dovremmo chiudere*». Possibilista Biavati: «*Certo - riflette - la limitazione che si è formata nel tempo fa sì che oggi bisogna alzare che sono state attribuite ai giudici di pace. Ho avuto sempre un po' di perplessità sul Gdp, mi rendo conto che però per le cause di piccola entità può essere una soluzione pratica*».

Cassazione con filtro (ridotto). Chiudiamo con il giudizio di legittimità (cfr. l'intervento di Caterina Garufi nell'arretrato del 27 maggio scorso). Sul filtro ai ricorsi in Cassazione - è la valutazione che arriva da Bologna - c'è stato un grande dibattito, con il Consiglio nazionale forense si è espresso in modo assolutamente contrario. «*Da un lato - ragiona Biavati - è chiaro che la Cassazione non può andare avanti con il numero dei ricorsi che le arrivano, perché altrimenti è inoperativa. Un filtro c'è in tutti Paesi d'Europa, quindi ha senso che ci sia anche da noi. Dall'altro lato - aggiunge - certamente la formulazione*

originaria della norma era molto discrezionale dal punto di vista della Cassazione, cioè effettivamente era la Suprema corte a decidere che cosa decidere e che cosa no. La nuova formulazione mi sembra più equilibrata: anche se riduce l'effetto di filtro, il nuovo sistema sembra decisamente più accettabile di quello che emergeva nel primo testo». E il professore invita a non dimenticare l'articolo 111 della Costituzione («è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge»). La linea passa a Napoli, con un assist servito su un piatto d'argento: «Ritengo che qualsiasi filtro si voglia introdurre sia di dubbia costituzionalità nel nostro sistema». E la riduzione del filtro *work in progress*? Verde non fa sconti: «Dubbi di legittimità c'erano sulla precedente versione e restano anche sulla versione definitiva: lo ritengo comunque molto pericoloso». Bocciato senza appello? «Potrebbe funzionare - aggiunge - ma bisognerebbe che ci fossero dei magistrati molto equilibrati che non utilizzassero il filtro con funzione decimatoria, malthusiana». Intanto oggi gli avvocati cassazionisti incassano l'abolizione del quesito di diritto a soli tre anni dall'entrata in vigore, divenuto in breve tempo la “bestia nera” di molti patrocinanti presso la Suprema corte. «Importante, assolutamente fondamentale» commenta Biavati. Ma non sarà una concessione dopo la levata di scudi dei mesi scorsi? «La Cassazione in questi tre anni ha fatto del quesito di diritto un uso formalistico estremo, ha finito per farne una mannaia sotto la quale cadevano anche ricorsi che invece dovevano essere esaminati». Verde riferisce i malumori raccolti nel mondo forense: «Eravamo arrivati a un paradosso - si sfoga - un mio collega diceva che la Corte di cassazione che vuole esercitare la funzione della nomofiliachia si era trovata a fare la nomofiliachia sul quesito di diritto e quindi, aggiungeva scherzando, la nomofiliachia “al quadrato”». Da Bologna nessun dubbio: «Questo uso improprio da parte della Suprema corte - conclude Biavati - mi fa dire oggi che questa norma, che probabilmente aveva un senso, è bene che cada tenuto conto di come è stata utilizzata: sono lieto che sia stata abrogata». Attenzione, però: il legislatore da una parte pone un argine ai ricorsi di legittimità, dall'altra rimuove il quesito di diritto che tanti ne ha fatti cadere negli ultimi tre anni. Che fa, con una mano mette e con l'altra toglie? «Il quesito di diritto - taglia la testa al toro il prof emiliano - era diventato un filtro improprio, è meglio averne uno proprio e dichiarato che quello surrettizio che avevamo ieri». «Non piangeremo molto per quest'addio, specialmente per certe aberrazioni formalistiche della Suprema corte», aggiunge Verde. Che nel concludere approfitta per annunciare l'imminente addio all'Accademia: «Tra poco finirò, quest'anno o al massimo l'anno prossimo: l'Università - ride - si libererà di uno dei tanti baroni che non vedete l'ora che se ne vadano. E anche su questo dico: piangetevela voi». A buon intenditor... **Dario Ferrara**

IL SOLE 24 ORE

La replica del presidente del Cnf all'Antitrust **Alpa: sull'ordinamento va seguita la nostra linea**

Sab. 6 - Il Consiglio nazionale forense (Cnf) auspica che la riforma dell'ordinamento professionale diventi legge entro l'anno, rispettando le linee della proposta approvata dalle componenti della categoria il 27 febbraio. Il vertice istituzionale dell'avvocatura prende posizione dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che mercoledì ha rinnovato il suo impegno a portare al traguardo la riforma nei prossimi mesi. Forti delle parole del ministro, gli avvocati hanno deciso di affrontare alla radice le contestazioni dell'Antitrust, emerse con l'indagine resa pubblica a marzo, e le altre che potrebbero emergere con il cammino della proposta in Parlamento. La linea del Cnf è stata espressa, con un comunicato, dal presidente Guido Alpa. «Per quanto l'esito dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust non sia stato particolarmente significativo per l'avvocatura, ci sono — ha detto Alpa — alcuni punti dai quali il Cnf non può che prendere le distanze. Spiegheremo ancora una volta all'Autorità garante le nostre ragioni a difesa del codice deontologico e dei principi fondamentali della nostra professione in un documento che stiamo predisponendo in un gruppo di lavoro ad hoc». I rilievi dell'Antitrust si sono concentrati, in particolare su tariffe e pubblicità. Quanto alle prime, ora il riferimento è al Codice civile e al «decoro» della professione: un'espressione che può nascondere, secondo l'Antitrust, la tentazione di «cartelli». Invece di pubblicità nel codice deontologico si continua a parlare di «informazione al cliente». «Ci sono — ribatte Alpa — due concezioni di concorrenza: quella fatta propria dall'Antitrust tende ad assimilare nel mercato l'attività di impresa e quella professionale. Noi preferiamo puntare sulla concorrenza della qualità, supportati in questo dal Parlamento europeo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. E la qualità trova un baluardo nel codice deontologico». In coerenza con questa impostazione, nella proposta di riforma, l'avvocatura chiede che vengano ripristinate le tariffe minime e massime. Sulla pubblicità l'approccio è minimalista perché «è consentito all'avvocato dare informazione sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa».

ITALIA OGGI

Guido Alpa sull'indagine conoscitiva

Concorrenza, il Cnf scrive all'Antitrust

Sab. 6 - «Per quanto l'esito dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust non sia stato particolarmente significativo per l'avvocatura, ci sono alcuni punti dai quali il Cnf non può che prendere le distanze». Queste le parole del presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, intervenuto al convegno «La riforma dell'ordinamento e delle previdenza forense e il ruolo sociale dell'avvocatura», organizzato dall'ordine degli avvocati di Siracusa in collaborazione con il Cnf. Alpa ha quindi annunciato una risposta esplicita da parte degli avvocati alle obiezioni dell'Antitrust sulle presunte restrizioni alla concorrenza contenute nel codice deontologico forense. «Spiegheremo ancora una volta all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato», ha detto il presidente del Cnf, «le nostre ragioni a difesa del codice deontologico e ai principi fondamentali della nostra professione in un documento che stiamo predisponendo in un gruppo di lavoro da hoc». «Ci sono due diverse concezioni di concorrenza: quella fatta propria dall'Antitrust tende ad assimilare nel mercato l'attività di impresa e quella professionale; noi preferiamo puntare sulla concorrenza della qualità, supportati in questo dal Parlamento europeo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. E la qualità trova un baluardo nel codice deontologico», ha specificato Alpa. *Mario Valdo*

IL SOLE 24 ORE

Il caso. IL ruolo dei legali di azienda **Giuristi d'impresa, si apre uno spiraglio**

Sab. 6 -Si apre qualche spiraglio per i giuristi d'impresa. Un'incontro tra il presidente del Cnf Guido Alpa e il presidente dell'Aigi (Associazione italiana giuristi d'impresa), Giovanna Ligas, ha contribuito ad allentare la tensione. La riforma dell'ordinamento forense che si profila, e sulla quale il Senato potrebbe stringere i tempi dopo la pausa elettorale dei lavori parlamentari, potrebbe infatti essere più flessibile sui due punti che stanno a cuore ai legali d'azienda: la titolarità della consulenza e l'iscrizione all'Albo una volta cessato il lavoro dipendente. La versione della riforma approvata dal Consiglio nazionale infatti ha fatto salire la tensione all'interno di una categoria che il disegno di legge ha ignorato, ritenendo di non doverla disciplinare, e che si vedeva messa davanti alla rivendicazione da parte degli avvocati di un'esclusiva sull'esercizio della consulenza, quando è anche, se non soprattutto, sul piano della consulenza che si svolge un'ampia parte dell'attività dei giuristi d'impresa. Di più. A preoccupare è anche l'impossibilità di iscrizione o reinscrizione all'Albo trascorsi cinque anni dal superamento dell'esame: insomma il professionista, trascorsi cinque anni di esercizio della professione dipendente, dovrebbe sostenere un nuovo esame. Le due previsioni già erano state criticate dall'Assonime e il faccia a faccia tra Alpa e Ligas ha permesso di riscontrare una disponibilità degli avvocati ad affrontare senza pregiudizi le questioni. *N.T.*

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Fare l'avvocato sarà una scelta di responsabilità

di Ubaldo Perfetti vicepresidente Cnf

lun. 8- La formazione del giovane che aspira a diventare avvocato è un tema sentito dal Cnf; su di esso il presidente Alpa ha impegnato il Consiglio – per la prima volta - con iniziative di politica giovanile forense. La prima ragione di questo interesse è interna all'avvocatura, stretta tra un numero pletorico di iscritti e le inefficienze della giustizia che concorrono, assieme ad altri mali endemici, ad appannarne l'immagine. La riscossa della professione deve far perno sui giovani e contare sulla loro preparazione, serietà e dedizione. La seconda ragione è la convinzione diffusa che la professione non è più un'area di parcheggio o un trampolino per più agognate occupazioni. Retoricamente la si descrive come una missione e, visti gli oneri che comporta, non si è lontani dal vero. Tutto ciò ha a che fare con la formazione, nella duplice accezione di quella universitaria e dell'altra più strettamente professionalizzante.

Quanto alla prima, non è rimandabile l'obiettivo di far assumere ai corsi universitari una curvatura idonea a fornire nozioni e tecniche che preparino alla professione per evitare che l'Università sforni giovani dotati di nozioni teoriche scollegate dall'orizzonte professionale. Per questo, nella proposta di riforma dell'Ordinamento professionale varata dal Cnf, ora all'esame del Parlamento, un parte è dedicata a tale aspetto; si prevede che le Università assicurino il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti “() promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi” (art. 38). Per tale motivo è previsto che i Consigli dell'Ordine apportino la loro esperienza tramite il loro presidente chiamato ad integrare i consigli delle facoltà di Giurisprudenza nelle sedute convocate per discutere di come realizzare il carattere professionalizzante degli studi (art. 39). Sono altresì previsti accordi tra Università e Consigli dell'Ordine, convenzioni e l'istituzione di un Osservatorio permanente congiunto da parte del Cnf e della Conferenza dei presidi per garantire la piena collaborazione tra facoltà ed ordini (art. 40). Si tratta di due mondi (universitario e professionale) attualmente distanti che ora dovrebbero convergere per tendere all'obiettivo della formazione professionalizzante.

Quanto alla seconda, cambiano le caratteristiche del tirocinio che si declina ora come addestramento a contenuto non solo teorico, ma anche pratico (art. 41) e come obbligo di frequenza, per non meno di ventiquattro mesi, di corsi di formazione professionalizzanti tenuti da ordini ed associazioni forensi. Tali cambiamenti sono guidati dalla convinzione che la scelta di diventare avvocato implica sin dall'inizio un atto di responsabilità di chi vi aspira; sapendo che la responsabilità sociale dell'avvocato pretende interpreti all'altezza del compito, ma anche di chi è già professionista, sapendo che dal modo come adempie al suo compito formativo dipende il futuro della professione.

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI 7

Viaggio di AvvocatiOggi tra le regole che legali e magistrati si sono dati per disciplinare il lavoro

Il bon ton? Questione di protocollo

Ecco come stare in aula se ci si sposta nei tribunali d'Italia

lun. 8 - Tra il bon ton professionale e l'interpretazione delle norme processuali. Fioriscono così i protocolli per le udienze civili. Si tratta di approfondimenti pratici che vogliono uniformare i comportamenti degli avvocati, dei giudici e delle cancellerie. Un modo per lavorare meglio e se, possibile, velocizzare i tempi dei giudizi. Alcuni profili riguardano aspetti gestionali (ad esempio l'organizzazione delle udienze), altri concernono modalità di redazione degli atti, altri ancora definiscono cortesie tra avvocati e ancora regole di stesura sentenze.

In dettaglio i protocolli risolvono molti problemi quotidiani e sarebbe opportuna una larga diffusione tra gli avvocati, soprattutto giovani, in quanto costituiscono linee guida che danno standard di condotte anche da parte dei magistrati. Beninteso i protocolli individuano best practices, senza imposizioni. I protocolli prospettano soluzioni non cogenti, la cui effettività dipende dalla volontaria adesione degli operatori. Vediamo i temi salienti.

UDIENZE

Il protocollo del tribunale Firenze raccomanda di fissare ogni causa ad un orario preciso, con programmazione, da parte del giudice e dei difensori, del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento dell'attività prevista e di affiggere il ruolo dell'udienza alla porta, possibilmente qualche giorno prima. potranno essere fissate ad un medesimo orario Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido esaurimento (come cause fissate per la precisazione delle conclusioni). Risolve un quesito, che si pone spesso nella pratica, relativo al termine di costituzione dell'attore (entro dieci giorni dalla notificazione) la regola del protocollo fiorentino che precisa che si deve avere riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il convenuto e non al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Per l'organizzazione delle udienze il protocollo del tribunale di Venezia raccomanda di dividere l'udienza in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata; la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e provvedimenti cautelari), invitando, in caso di udienza di prima comparizione, a evitare la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Il protocollo del tribunale di Bari si occupa delle udienza per assicurare la privacy delle parti: va evitato che le parti stesse e i testimoni debbano riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei. Il protocollo barese stigmatizza qualche malcostume forense: i difensori devono evitare di trattenersi nell'aula dell'udienza istruttoria oltre il tempo della trattazione della causa in cui essi sono costituiti; di avanzare richieste o di esporre questioni al giudice, di qualunque tipo, relative a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione; infine quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori hanno cura di evitare il funzionamento del telefono cellulare. Infine il protocollo del tribunale di Cagliari (ma non solo) ricorda a difensori e ai loro collaboratori di evitare in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

REDAZIONE ATTI

A metà strada tra regole di redazione dell'atto e scrupoli garantisti si pongono le regole del protocollo relative agli avvisi da inserire nell'atto di citazione. Per il protocollo del tribunale di Firenze i difensori dell'attore

inseriranno nell'atto di citazione una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto (articolo 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.), finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa. Il protocollo di Firenze consiglia l'uso di questa formula: «si invita il convenuto a rivolgersi tempestivamente ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2 e 3 comma. c.p.c.»

Negli stessi termini si pronuncia il protocollo del tribunale di Venezia. Altro capitolo è rappresentato dalle memorie di richiesta prove. Secondo il protocollo fiorentino le istanze di prova devono essere ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti. Inoltre i difensori devono indicare il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.

Il protocollo di Milano sottolinea che i difensori devono evitare che l'indicazione dei capitoli di prova faccia generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula «vero che» (tecnica, invece, spesso usata nella prassi). Aggiunge il protocollo di Venezia di illustrare succintamente, quando non sia palese, la rilevanza/necessità del singolo capitolo di prova orale o del mezzo di prova indicato. Seguendo il protocollo gigliato ogni atto difensivo deve contenere nell'epigrafe, in grassetto o comunque con caratteri evidenziati, l'esatta indicazione della sua funzione processuale: atto di citazione, comparsa di risposta, atto di citazione per chiamata di terzo in causa, atto di intervento, «prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.», «seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.», «terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.», comparsa conclusionale, memoria conclusionale di replica, nota spese. Inoltre nell'epigrafe della nota spese il difensore indica il valore della controversia. Nella redazione della nota spese il difensore è chiamato a specificare le spese borsuali (contributo unificato, marca integrativa, costo notifiche, ecc.) in colonna separata rispetto ad onorari e diritti, includendo nella colonna di questi ultimi le spese imponibili (scritturati e altre spese non documentate). Le spese eventualmente sostenute per il compenso di consulenti tecnici di parte vanno espresse nella nota spese con allegazione dei relativi documenti giustificativi.

Il protocollo del tribunale di Torino si sofferma sull'atto di citazione, sulla comparsa di costituzione e risposta e su tutti i successivi atti, per prescrivere che indicheranno in calce l'elenco dei documenti prodotti. Inoltre (altro elemento) il difensore deve avere cura di indicare, nell'epigrafe dell'atto introduttivo o nella procura, l'identità del legale rappresentante della persona giuridica. Con una prescrizione di carattere generale il protocollo del tribunale di Milano raccomanda agli avvocati di redigere atti difensivi sintetici ed essenziali nell'argomentare e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte. Anche perché nella liquidazione degli onorari i giudici milanesi non tengono comunque conto degli atti meramente ripetitivi. Il protocollo del tribunale di Cagliari ricorda agli avvocati, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di segnalarlo nel primo atto difensivo, producendo in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornendo ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

ATTI DEI GIUDICI

Con riferimento alla fase istruttoria il protocollo del tribunale di Torino prevede che nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, il giudice avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato, non limitandosi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

Secondo il protocollo fiorentino il giudice deve preferire la sentenza nelle forme semplificate (articolo 281 sexies c.p.c.) per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura seriale o di facile soluzione. Inoltre in tutti i provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, il giudice deve specificare distintamente l'importo di capitale, interessi e rivalutazione, se liquidati; nel caso in cui essi non siano liquidati, il giudice specificherà la data di decorrenza ed il tasso degli interessi, l'importo su cui devono essere calcolati nonché i parametri di riferimento per il

calcolo della rivalutazione; in caso di interessi su una somma da rivalutarsi progressivamente il giudice specificherà il termine periodico della rivalutazione.

Quanto alla decisione sulle spese il protocollo fiorentino stabilisce che i giudici tengano debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, ma i difensori devono documentare il relativo esborso. Importante è, poi, l'avvertenza ai magistrati di redigere e sottoscrivere i propri provvedimenti in modo leggibile oppure apponendo la sottoscrizione unitamente con l'indicazione del proprio nominativo. Secondo il protocollo di Torino è buona norma che se il giudice ritiene di dover decidere la controversia sulla base di una argomentazione non prospettata o non discussa dalle parti, provvederà a sollecitare il contraddittorio rimettendo la causa sul ruolo. Il protocollo di Milano auspica che il giudice provveda alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici e preferibilmente a mezzo Polis, per consentire alla cancelleria la pubblicazione in automatico e agli avvocati la consultazione tramite Polis Web.

CORTESIE TRA AVVOCATI

Il protocollo di Venezia raccomanda agli avvocati di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio e di depositare per le controparti una copia dei documenti che siano stati prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, c.d-rom e documenti fuori formato). Il protocollo torinese indica ai difensori di mettere a disposizione delle controparti una copia della nota spese. Inoltre in caso di conciliazione della causa già trattenuta a decisione, i difensori, prima della scadenza del termine per il deposito di memorie conclusionali, formuleranno istanza congiunta per la rimessione della causa sul ruolo.
Antonio Ciccia

IL SOLE 24 ORE

Avvocati. Il presidente Ubertini raccoglie il testimone da Rosa **Cassa forense rinnovata - Riforma verso lo sblocco**

L'ipotesi è anticipare al 2024 la stretta sulla vecchiaia

Sab. 6 - La Cassa di previdenza degli avvocati ha un nuovo presidente, Marco Ubertini, 65 anni, iscritto all'Ordine di Verbania, pensionato da qualche mese. Ubertini è stato eletto dal Comitato dei delegati alla seconda votazione con 41 preferenze su 80. Raccoglie il testimone da Paolo Rosa, che è stato artefice di una riforma tribolata, con giudizio ancora sospeso da parte dei ministeri vigilianti. «L'avvocatura — dice di sé Ubertini — è una strana malattia. Ho iniziato la mia carriera associativa nel 1976, come consigliere e poi tesoriere dell'Ordine. Poi sono stato all'Organismo unitario, infine sono entrato alla Cassa come delegato. Sono consapevole del compito gravoso che mi attende: non sono un uomo che ama lavorare da solo, ma credo nel valore di una squadra forte e coesa. D'altra parte è un fatto importante che il Comitato dei delegati sia stato rinnovato per oltre il 50%, con l'ingresso anche di giovani». Ubertini ha prevalso su Vincenzo La Russa. «Lo ringrazio — dice il nuovo presidente — per la modalità con cui ha portato avanti la sua candidatura». Il primo problema da affrontare è lo sblocco della riforma votata lo scorso anno e censurata dal ministero del Lavoro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 9 aprile), il quale aveva concluso che le misure proposte non corrispondono agli obiettivi di garantire sostenibilità di lunga durata ed equità tra le generazioni. In particolare, il ministero aveva accolto le perplessità dell'Economia e della Giustizia sulla eccessiva gradualità per l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia: nel 2027 il requisito dovrebbe essere di 70 anni. «la tutela delle ragionevoli aspettative — aveva ammonito il ministero della Giustizia — può risultare compatibile con una meno ampia fase di realizzazione della riforma, secondò una scelta che tenga realisticamente conto che il pensionamento, per un avvocato, si coniuga frequentemente con il prosieguo dell'esercizio dell'attività». Il ministero del Lavoro ha comunque mantenuto aperto il confronto, tanto che il 21 aprile si è svolto un supplemento di istruttoria, con la Cassa impegnata a difendere le sue scelte. «Ho incontrato — spiega il past president della Cassa, Paolo Rosa — il responsabile delle Politiche previdenziali, il professor Giovanni Geroldi. Occorrerà ancora qualche settimana per avere un giudizio conclusivo sulla riforma, ma è probabile che il ministero vincoli il parere positivo ad alcune correzioni, per esempio l'anticipo del requisito di 70 anni per la pensione». L'ipotesi è che l'innalzamento vada a regime nel 2024, invece che nel 2027. «A quel punto — continua Rosa — toccherà al Comitato dei delegati approvare i correttivi e la riforma potrà finalmente entrare in vigore». Rosa è convinto che il riordino della previdenza forense garantisca sostenibilità nel medio lungo termine, senza sacrificare l'adeguatezza delle prestazioni. «Avrei voluto — ammette - una riforma più severa, ma ho dovuto tener conto degli orientamenti del Comitato dei delegati, composto in larga parte da pensionati, e ho dovuto fare delle mediazioni. Sono comunque soddisfatto». Il bilancio è dunque positivo? «Sono stati due anni di duro lavoro — risponde Rosa - ma credo di aver dimostrato che ci si può impegnare senza avere in cambio incarichi nei consigli di amministrazione. Torno a casa senza uno strapuntino». Il futuro è affidato alla guida di Ubertini, «una persona di grandi principi morali, lealtà e trasparenza». Che cosa farà adesso l'avvocato Rosa? «Torno in studio, in questi due anni l'ha portato avanti mia figlia, che da qualche mese è diventata mamma. E avrò il tempo di fare anche il nonno». *Maria Carta De Cesari*

IL SOLE 24 ORE

Dirigenza e piano di sostenibilità

Il nuovo Cda. Ieri il nuovo comitato dei delegati ha eletto Marco Ubertini presidente della Cassa forense e ha votato cinque componenti del consiglio di amministrazione. Dario Lolli, Nunzio Luciano, Vittorio Minervini, Giulio Nevi e Beniamino Pala more. I nuovi eletti si affiancano ad Alberto Bagnoli, Marcello Colloca, Giuseppe Della Casa, Salvatore di Cristofalo e Vincenzo La Russa

I presupposti della riforma. L'aliquota soggettiva dovrebbe passare dal 12 al 13%; sul reddito oltre il tetto di 85.250 euro si deve pagare il 3 per cento, Inoltre, gli iscritti sono tenuti a versare un contributo dell'1% che va a formare una quota di pensione determinata con il sistema contributivo. Questa quota sarà arricchita con versamenti volontari con aliquota compresa tra l'1 e il 9 per cento - Il contributo sul volume d'affari dovrebbe raddoppiare dal 2 al 4 per cento. La maggiorazione può essere addebitata al cliente

- Per la pensione di vecchiaia i requisiti diventano più stringenti: con gradualità il trattamento sarà subordinato al compimento di 70 anni. Occorrerà inoltre possedere 35 anni di contributi. Il testo approvato fissa al 2027 la data dalla quale la riforma entrerà a regime. Fino al 2011 65 anni di età e 30 di iscrizione alla Cassa; dal 2012 si passerà a 66 e 31; dal 2017 la quota passerà a 67 e 32 mentre dal 2022 occorreranno, rispettivamente 68 anni di età e 33 di contributi, dal 2025 69 e 34 e dal 2027 il requisito sarà di 70 anni di età e 35 di contributi. L'ipotesi è che il ministero del Lavoro condizioni il parere positivo sulla riforma a una rimodulazione della tabella, sull'età e probabilmente sull'anzianità contributiva

- L'importo della pensione calcolato con il metodo retributivo sarà determinato sulla media di tutti i redditi dichiarati durante la vita lavorativa, con l'eccezione dei peggiori cinque anni

WWW.LAMEZIAWEB.BIZ

Tutte le implicazioni del testamento biologico

Lamezia Terme - Ha sofferto Eluana Englaro dopo la sentenza dei giudici di Milano di sospendere la nutrizione e l'idratazione? Può essere di volta in volta un magistrato a decidere sul tema della vita o della morte di una persona? Tanti gli interrogativi che il caso Englaro ha posto e pone all'opinione pubblica e che porta all'esigenza di avere una legge chiara che contemperi due principi di fondo: la libertà e la dignità della persona. Parlare di testamento biologico significa considerare l'argomento con le sue implicazioni di tipo biologico, medico, sociale, economico, religioso, etico. In tale direzione si è mosso il Lions club lametino presieduto dall'avvocato Roberto Rocca che al Teatro Umberto con il patrocinio del Comune rappresentato in serata dal sindaco Gianni Speranza, ha invitato autorevoli voci nel campo, del calibro di: Lanfranco Ferroni professore ordinario di Diritto privato all'università di Urbino, **Maurizio Tilla presidente dell'Organismo unitario avvocatura italiana**, Giuliano Dolce direttore scientifico della clinica S. Anna di Crotona e Palma Sgreccia docente di filosofia, nipote di monsignor Elio Sgreccia, presidente emerito della Pontificia Accademia della Vita nonché fondatore della cattedra di Bioetica dell'Università cattolica di Roma. A moderare la serata è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria: Giuseppe Soluri. Il disegno di legge "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" del senatore Raffaele Calabrò, approvato come testo base di lavoro della commissione Sanità del Senato il 19 febbraio e trasmesso ad altro ramo, ha determinato un dibattito acceso tra le forze politiche e culturali. Lanfranco Ferroni ha preso in considerazione la convenzione di Oviedo ed il ddl Calabrò quest'ultimo non rispondente, secondo l'avvocato, ai principi costituzionali. Sulle competenze della politica e della magistratura Ferroni ha precisato: «Quando vi sono lacune legislative il giudice deve intervenire con l'interpretazione analogica, non può esimersi dalla richiesta di giustizia». Un'azione di supplenza che come ha affermato nel suo intervento la senatrice Ida D'Ippolito: «non sempre è auspicabile». Tutti comunque sono stati concordi sulla necessità di una legislazione condivisa. **Maurizio De Tilla nel suo vibrante ed esaustivo intervento ha fatto presente che ci sono emendamenti già pronti sulla questione. Secondo l'avvocato il testamento biologico deve essere una libera scelta non una imposizione: «In un paese democratico qual è il nostro è un diritto preservare la libera autodeterminazione del soggetto in relazione alle sue scelte personali ed in special modo al momento terminale della vita».**

Secondo la Sgreccia è discutibile un consenso dato in un momento temporale diverso da quello della decisione definitiva, opinione condivisa dal direttore scientifico del Sant'Anna di Crotona che ha detto: «Non condivido la sentenza dei giudici di Milano che ha autorizzato la sospensione della nutrizione ed idratazione artificiale ad Eluana. Chiunque di noi può dire io non voglio bere, ma quando ha sete prende la bottiglia e beve, un malato in stato vegetativo non può farlo. Non si usa più il termine stato vegetativo "permanente", un essere umano non può essere considerato un corpo abbandonato morto, è un disabile che non può essere abbandonato Se sospendo l'idratazione io sto torturando un disabile»

IL SOLE 24 ORE In Procura è ancora emergenza

Dom. 7 - In Procura è emergenza continua. Il bilancio finale dell'operazione «sedi disagiate» infatti, anche se bisognerà attendere le conclusioni del Csm, non permette di far tirare un sospiro di sollievo ai preoccupati per forti vuoti in organico negli uffici del Meridione. Secondo le prime stime che iniziano a circolare, infatti, a restare ancora scoperti, dopo la chiusura dei termini del concorso, sarebbero infatti oltre 30 posti. A essere coperti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità dei magistrati che si sono fatti avanti, sarebbero infatti "solo" 43 dei 74 posti di pubblico ministero messi a bando. Così, se Brescia potrà contare su una Procura a ranghi compatti (colmati i cinque vuoti segnalati) come pure Caltanissetta (sanate quattro posizioni), non altrettanto si può dire di Gela, dove a fronte di una necessità di quattro sostituti solo un magistrato avrebbe manifestato l'intenzione del trasferimento. Ma in sofferenza sarebbe anche Locri con tre posti su tre scoperti oppure Trapani che vedrebbe colmato solo la metà del vuoto in organico segnalato (due su quattro). Anche se i numeri potrebbero cambiare al momento delle valutazioni finali del Consiglio superiore della magistratura su eventuali casi di incompatibilità, sovrapposizioni o improponibilità delle domande, a essere già chiaro è il fatto che i buchi negli organici non sono stati coperti neppure con il pacchetto di incentivi economici e di carriera che il ministero della Giustizia ha approvato sin dall'estate scorsa. Il che rischia di creare situazioni di estrema difficoltà allo svolgimento di inchieste e, più in generale, alla presenza dello Stato in zone a forte presenza della criminalità organizzata. Certo è vero che si può anche guardare al bicchiere mezzo pieno e riconoscere che comunque un buon numero di magistrati si è proposto per tamponare l'emergenza facendo scelte di vita non sempre facili, però, nell'immediato, la situazione è destinata a peggiorare perché la fuga dalle Procure rischia di diventare un male cronico del nostro sistema giudiziario. Le voci sempre più insistenti di progetti di legge del Governo per la separazione delle carriere, futuri concorsi solo per funzioni giudicanti, abbinati al nuovo ordinamento giudiziario e alla norma che ha provocato l'emergenza (il divieto per gli uditori giudiziari di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di giudice unico) stanno producendo l'effetto di sguarnire in maniera drammatica gli uffici dei Pm. I 75 posti messi a concorso adesso sono così la punta avanzata di un problema che è destinato ad aggravarsi nelle prossime settimane, quando sotto l'ombrello della sede disagiata o, anche fuori di questo, la realtà sarà quella di una caccia affannosa al Pm. Di fronte all'emergenza lo stesso Consiglio superiore non nasconde che sarebbero possibili più soluzioni. Alcune più strutturali e altre invece indirizzate solo a tamponare le falle. «La cosa migliore — avverte Bernardo Petralia, togato del Csm — sarebbe quella di cambiare la norma dell'ordinamento giudiziario con il divieto per gli uditori a fare i Pm. Ma il ministro Alfano ha già dichiarato di non essere disponibile. E allora sarebbe possibile pensare a una riapertura dei termini del concorso per provare a colmare con nuove disponibilità i posti rimasti vacanti». Se sulla riapertura dei termini si sta riflettendo anche al ministero, le preoccupazioni di Alfano sono però rivolte a individuare una soluzione più stabile che, per ora, passa da un ampliamento delle possibilità di procedere ai trasferimenti d'ufficio. In una norma del disegno di legge per la riforma della procedura penale, infatti, in discussione al Senato, trova posto una misura che rende più agevole il passaggio obbligato da una sede all'altra. Anche in deroga alle incompatibilità territoriali al passaggio di funzioni sancito con il nuovo ordinamento giudiziario. La misura dell'urgenza della disposizione è data anche dal fatto che il ministero ha provato due volte a presentarla Sotto forma di emendamento al disegno di legge sulla sicurezza, senza che però la proposta venisse considerata ammissibile. Tuttavia, il tema del trasferimento d'ufficio è assai delicato. Perché nella Costituzione è riconosciuto il principio di inamovibilità del magistrato e il trasferimento contro la volontà è sì possibile, ma solo nel rispetto delle garanzie di difesa (ma si tratta in ogni caso di una possibilità applicata assai dirado). E dal Csm si fa sapere che anche in passato, per esempio negli anni '70 quando i vuoti in organico riguardavano le Corti d'appello, si provò a giocare la carta dei trasferimenti. Che però vennero in gran parte bocciati dai Tar. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

A Udine la Procura “campione” di efficienza

Sab. 6 - È Udine la procura più virtuosa d'Italia Il capoluogo friulano, con i suoi 796 fascicoli gestiti in media da un singolo magistrato, è indicata come l'ufficio più efficiente. Tanto più che è riuscita non solo a smaltire tutti i fascicoli sopravvenuti, ma anche a intaccare l'arretrato, passando dalle 13.712 pendenze finali del 2001 alle 4.607 del 2007. Il primato è assegnato da uno studio condotto dall'Associazione nazionale magistrati per quantificare il carico di lavoro che un pubblico ministero può sopportare. La ricerca fatta dall'Anm prende in considerazione 166 procure italiane e copre un arco di tempo che va dal 2001 al 2007, limitandosi però ad analizzare i procedimenti legati alle notizie di reato contenute nel registro degli indagati (modello 21). Dal punto di vista organizzativo, la Procura friulana ha adottato questo modello: il Procuratore gestisce i reati da incidente stradale; il suo "vice" partecipa ai turni esterni e gestisce un proprio molo pari a quello dei sostituti; ogni sostituto ha assegnato un collaboratore di polizia giudiziaria "applicato" alla Procura. La sezione di polizia giudiziaria in organico alla Procura, invece, viene utilizzata per le indagini; i fatti non costituenti reato vengono iscritti a modello 21 solo se c'è un morto; l'organico (Procuratore, Aggiunto, + 11 sostituti) non è mai stato completo e nel 2007 erano presenti nove sostituti. «Tema ampiamente dibattuto è quanto lavoro può essere richiesto a un magistrato — spiega il presidente dell'Anm Luca Palamara — ma per rispondere a questa domanda è necessario dare un "peso" al singolo fascicolo. La prima tappa della nostra indagine si occupa dei procedimenti contro noti. Lo scopo è quello di individuare standard medi di rendimento per quanto riguarda la quantità, che non può comunque mai essere disgiunta dalla qualità». Nella classifica delle più efficienti fatta dall'Anm non compaiono le grandi città che scontano un numero elevatissimo di nuovi procedimenti e gravi carenze di organico. L'indicazione del numero massimo di fascicoli che può essere gestita da un procuratore oscilla dagli 820 agli 850, ma si tratta di un valore indicativo influenzato da molte variabili: dalla gravità del reato — come avviene per la procura di Palermo, in grande sofferenza malgrado carichi di lavoro dimezzati rispetto a Udine — al numero di collaboratori, soprattutto di polizia giudiziaria, su cui il magistrato può contare. Un aiuto che incide sul lavoro svolto annualmente dal magistrato in media tra il 10 e il 50 per cento: «Il nostro lavoro — spiega il coordinatore dello studio Luca Minniti giudice a Firenze — arriva in un momento in cui abbiamo delle richieste da avanzare al governo sia di tipo politico sia amministrativo». I primi suggerimenti riguardano dunque la soppressione delle procure più piccole per accorparle con le sedi più vicine, come nel caso di Mistretta dove è presente un solo sostituto e un aumento dei magistrati nelle procure più in sofferenza. *Patrizia Maciocchi Giovanni Negri*

Produttività sotto esame

4.607. Il numero delle pendenze a Udine, l'ufficio che ha dimostrato la migliore capacità di smaltimento tra tutte le Procure prese in considerazione da un'indagine dell'Anm, alla fine del 2007 erano giacenti 4.607 fascicoli a fronte dei 13.712 del 2001

820. Il carico sopportabile Sulla base dell'inchiesta dell'Associazione magistrati il carico di lavoro massimo che può essere attribuito a un singolo pubblico ministero è di 820 fascicoli all'anno. A Udine i fascicoli gestiti sono stati 796 nel corso del 2007

21. Le Procure efficienti le segnalazioni sulla capacità di smaltimento degli uffici del pubblico ministero mettono in evidenza il fatto che 21 Procure, cioè circa il 13% del totale sotto esame, si sono dimostrate in grado di smaltire il 70% dei fascicoli che erano stati iscritti nello stesso anno (la percentuale di Udine è quasi dell'80%)

50%. L'aiuto di un collaboratore La presenza di un collaboratore non togato può innalzare la produttività sino al 50 per cento

DIRITTO E GIUSTIZIA

Il sito Internet non solo come "vetrina" dello studio legale ma come strumento di relazione (con i clienti) e di lavoro a distanza (per gli avvocati)

di Paola Parigi - Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale
mail@paolaparigi.it

Il sito internet dello studio legale come strumento di lavoro

Sab. 6 - «Per lo studio legale il sito internet non è soltanto uno strumento di comunicazione. Oltre a consentire allo studio di “parlare di sé” utilizzando un media potenzialmente rivolto a tutti, clienti, colleghi, stampa e mercato potenziale, il sito infatti costituisce una piattaforma software, utilizzabile via web (ovvero accessibile da qualunque postazione internet), che può abilitarlo a funzionare come un vero e proprio strumento di lavoro.

Di fronte ad avvocati che sono, nella media, lontani dall'uso di software gestionali e ancora piuttosto digiuni di internet, stanno sempre più clienti che domandano una migliore e più rapida comunicazione con il proprio avvocato, una maggiore smaterializzazione della corrispondenza e della documentazione, o, per dirla in linguaggio tecnico: una maggiore interattività con lo studio.

Ma quali servizi e quali strumenti potranno essere collocati e fruiti attraverso il sito internet? Occorre distinguere innanzitutto tra servizi resi genericamente al pubblico o specificamente e in via riservata a ciascuno dei propri clienti e, inoltre, alla facoltà, connessa al sito, di costituire la porta di ingresso allo studio per gli avvocati che vi lavorano o che con lo studio corrispondono. Cominciamo dai servizi “aperti al pubblico”.

Una prima e fondamentale utilità del sito è la potenzialità di costituire l'archivio della documentazione “divulgabile” dello studio. Pubblicazioni come articoli, abstract di volumi, newsletter, interviste o eventi, presentazioni, sentenze e quanto altro lo studio produca, che sia per sua natura divulgabile, potrà essere scaricato dal sito e organizzato in un data base accessibile dalla consolle di amministrazione da parte degli avvocati.

Questo consentirà di mantenere l'ordine e la memoria informatica della propria attività pubblica e di avere un archivio facilmente consultabile.

Quanto ai servizi rendibili in favore del singolo cliente, il principale consiste nella possibilità di accesso al proprio “faldone virtuale” presso lo studio, per visualizzare e scaricare copia degli atti, dei verbali, della corrispondenza, ma anche per inviarne direttamente allo studio senza utilizzare la posta elettronica.

Ogni cliente, se lo studio attizzerà il proprio sito nel modo adatto, potrà infatti accedere all'area a lui riservata (e solo a quella), utilizzando una username e una password forniti al momento dell'apertura della pratica.

Accedendo alla propria pratica elettronica, protetta meglio di quella cartacea da ogni intrusione alla privacy, egli potrà, senza bisogno di telefonare, recarsi presso lo studio o attendere da queste comunicazioni, leggere le notizie che lo riguardano (rinvii di udienza, invio di copie atti propri e di controparte e quanto altro) e inviare a sua volta (mediante l'upload diretto sul sito, nella propria pratica), documenti (anche scansioni od

originali elettronici) e messaggi ai propri avvocati.

Il sito può essere programmato in modo che, ogni volta che un nuovo documento o messaggio sia “postato” nella pratica del cliente, dallo studio o da lui stesso, venga inviato un messaggio e-mail che informa dell’aggiornamento le persone interessate.

I software gestionali di ultima generazione possono essere direttamente interfacciati con il sito, cosicché nello stesso momento in cui si aggiorna l’agenda elettronica (ad esempio al rientro dall’udienza), la pratica del cliente venga a sua volta aggiornata sul web e il sito invii al cliente un semplice messaggio invitandolo a consultare la propria pratica elettronica.

I vantaggi per lo studio sono notevoli: niente più corrispondenza cartacea per le più banali comunicazioni (come i rinvii di udienza), tenuta in perfetto ordine e archiviazione sistematica di tutto quanto accade in una pratica e facile consultazione e reperimento delle informazioni, massima trasparenza nelle relazioni con il cliente e sua immediata conoscenza delle attività dello studio. Produttività e interattività sono elementi strategici nella creazione e conservazione di un buon rapporto con il cliente.

Lo stesso potrebbe essere consentito a domiciliatari e controparti, che immediatamente riceverebbero in maniera sicura e riservata documenti provenienti dallo studio anche di notevoli dimensioni, senza bisogno di trovarli allegati a messaggi e-mail, che spesso viaggiano su caselle di posta che non supportano file troppo pesanti e soprattutto non sono affatto sicure.

Veniamo ora ai benefici che potrebbe consentire il sito agli avvocati che volessero lavorare da un luogo diverso dallo studio o che fossero a ciò costretti da viaggi di lavoro o assenze per ragioni di salute o esigenze di riposo.

Il sito fornirebbe l’interfaccia di accesso al gestionale di studio e, muniti di una password e dei permessi necessari, anche gli avvocati, ovunque si trovino, tramite un accesso a internet, potrebbero scaricare, consultare e caricare dati e documenti in maniera sicura.

Sarebbe possibile aggiornare pratiche, continuare a redigere atti e salvare bozze senza utilizzare chiavette e altri supporti esterni e moltiplicare inutilmente le copie, a rischio di complicare notevolmente l’archiviazione dei dati.

Sempre maggiore sarà inoltre l’utilità di una corretta archiviazione elettronica sul web (ovvero sulla piattaforma non visibile del proprio sito), tanto più sarà diffuso e operativo il sistema di trasmissione telematico alle cancellerie concesso dal Processo Civile Telematico.

Molto altro il sito può fare per semplificare la vita degli avvocati e dei loro clienti, l’essenziale è che la progettazione sia seguita da esperti, possibilmente tanto delle piattaforme quanto della professione e delle sue peculiari esigenze. L’approssimazione, in questo campo, arreca solo inutili danni ed esborsi.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

English for italian lawyers	
MANIFESTAZIONE	corso di inglese giuridico
DATA	sabato 6 giugno 2009 (ultima giornata)
CITTÀ	Roma
LUOGO	Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre", Via Ostiense n. 164
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense e Università degli Studi "Roma Tre"
VARIE	Prevista una quota di iscrizione

TEMA	Il diritto sportivo - Il lavoro sportivo
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	lunedì 8 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport
NOVITÀ	

TEMA	I problemi della giustizia in Italia
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	lunedì 8 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula III della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro n. 5
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Associazione italiana dei costituzionalisti e Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

TEMA	La prova nel giudizio ordinario e nel processo del lavoro
------	--

MANIFESTAZIONE	incontro formativo
DATA	lunedì 8 giugno 2009
CITTÀ	Vercelli
LUOGO	Seminario arcivescovile, Piazza Sant'Eusebio n. 10
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Camera Civile del Foro di Vercelli
VARIE	Prevista una quota di partecipazione

TEMA	Gli aspetti processuali relativi all'audizione del minore
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 9 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Centro Studi - Commissione Famiglia
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi

TEMA	Verso il federalismo fiscale. Prime riflessioni sulla legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo in attuazione dell'art. 119 della Costituzione
MANIFESTAZIONE	seminario di studi
DATA	mercoledì 10 giugno 2009
CITTÀ	Milano
LUOGO	Aula U6 - 4 Università degli Studi di Milano 'Bicocca', Piazza dell'ateneo nuovo n. 1
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Milano 'Bicocca'
NOVITÀ	

TEMA	Formazione della prova e metodo retorico
MANIFESTAZIONE	IX edizione Giornate Tridentine di Retorica
DATA	giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 giugno 2009
CITTÀ	Trento
LUOGO	Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento, Via Verdi n. 53
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Università di Trento
NOVITÀ	

TEMA	La tutela dei soggetti deboli nella giurisprudenza CEDU: una nuova sfida per l'Italia
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 11 giugno 2009
CITTÀ	Siena
LUOGO	Aula dottorato - Facoltà di Economia dell'Università di Siena, Piazza San Francesco n. 7
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato, Università di Siena, Comune di Siena
NOVITÀ	

TEMA	Sicurezza stradale e diritto di difesa
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 11 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Conferenza dei Giovani Avvocati - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Il diritto sportivo - Le società di calcio quotate in Borsa
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 11 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi di diritto, economia ed etica dello sport
NOVITÀ	

TEMA	Prima conferenza nazionale delle Scuole forensi
MANIFESTAZIONE	incontro
DATA	venerdì 12 giugno 2009

CITTÀ	Roma
LUOGO	Auditorium della Cassa di previdenza e assistenza forense, Via Ennio Quirino Visconti n. 8
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Coordinamento centrale delle Scuole forensi - Consiglio Nazionale Forense - Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense

TEMA	Il potere pianificatorio e la proprietà privata: confronti e conflitti
MANIFESTAZIONE	conferenza
DATA	venerdì 12 giugno 2009
CITTÀ	Matera
LUOGO	Auditorium del Conservatorio, Piazza del Sedile
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Ordine degli Avvocati di Matera
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Studio legale in rete: l'uso di internet tra deontologia e ricerca giuridica
MANIFESTAZIONE	corso di aggiornamento
DATA	venerdì 12 giugno 2009
CITTÀ	Ancona
LUOGO	Sala Federazione Italiana Giuoco Calcio, Zona Baraccola
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Giuffrè Formazione
NOVITÀ	

TEMA	L'esecuzione forzata nello spazio giudiziario europeo - Titolo esecutivo europeo, decreto ingiuntivo europeo e procedimento europeo per controversie di modesta entità
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	venerdì 12 giugno 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 13
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di procedura civile
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi